

REGOLAMENTO (CE) N. 61/1999 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1998

che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1999, i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque della Lituania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, secondo la procedura prevista dall'accordo concernente le relazioni nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica lituana ⁽²⁾, in particolare gli articoli 3 e 6, la Comunità e la Lituania si sono consultate sui reciproci diritti di pesca nel 1999 nonché sulla gestione delle risorse biologiche comuni;

considerando che durante le consultazioni di cui trattasi le delegazioni hanno concordato di raccomandare alle rispettive autorità di fissare per il 1999 determinati contingenti di pesca per le navi dell'altra parte;

considerando che è opportuno prendere le misure necessarie per attuare, per l'anno 1999, i risultati delle consultazioni con la Lituania;

considerando che, per garantire una gestione efficace di queste possibilità di cattura disponibili nelle acque della Lituania, è opportuno ripartire i contingenti tra gli Stati membri, in conformità dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio;

considerando che le attività di pesca contemplate nel presente regolamento sono soggette alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽³⁾;considerando che non sono state concordate con la Lituania condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti, secondo quanto disposto dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio ⁽⁴⁾;

considerando che per motivi imprescindibili di comune interesse il presente regolamento si applicherà dal 1° gennaio 1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999, le catture che le navi battenti bandiera di uno Stato membro sono autorizzate ad effettuare nelle acque soggette alla giurisdizione della Lituania in materia di pesca sono limitate ai contingenti fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il contributo finanziario di cui all'articolo 4 dell'accordo sulle relazioni in materia di pesca fra la Comunità europea e la Repubblica lituana, pagabile su un conto indicato dalla Lituania, è fissato a 607 200 ecu per il periodo menzionato all'articolo 1.

Articolo 3

I contingenti di pesca indicati nell'allegato non sono soggetti alle condizioni di cui all'articolo 2, all'articolo 3 e all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.

*Articolo 4*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1999.

⁽⁴⁾ GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.⁽¹⁾ GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98 (GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1).⁽²⁾ GU L 332 del 20.12.1996, pag. 7.⁽³⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2205/97 (GU L 304 del 7.11.1997, pag. 1).